



COMUNE DI QUALIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.40

OGGETTO: Determinazione aliquota TASI 2019 – Proposta al Consiglio.

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 14,30 nei locali della sede del Comune di Qualiano siti in Piazza Del Popolo n.1.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

1.De Leonardis Raffaele - SINDACO	PRESENTE [x]	ASSENTE []
2.Di Domenico Domenico - VICESINDACO	PRESENTE [x]	ASSENTE []
3.Cerqua Bonaventura Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []
4.De Rosa Principia Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []
5.Di Nardo Elvira Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []
6.Franzese Sabatino Sandro Assessore	PRESENTE [x]	ASSENTE []

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco De Leonardis Raffaele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario generale dr. Maria Luisa Dovetto

LA GIUNTA

Richiamata l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma Dall'art. 49, comma 1, del d. lgs. N.267/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto il d. lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressa in forma palese:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto ;
di dichiarare il presente atto, con separata unanime e favorevole votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. N. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE
SETTORE 8 – TRIBUTI
RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUITA TASI 2019 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno datato 25.01.2019 che fissava al 31.03.2019 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2019;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente IMU e Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale IUC (IMU, TASI), in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 43 del regolamento comunale IUC, componente IMU-TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno **2018**, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2019 (€)
Servizio polizia locale	Spese di personale e di gestione	€. 803.848,00
Servizio Anagrafe, stato civile, immigrazione	Spese di personale e di gestione	€. 317.524,00
Servizi di manutenzione e consumi illuminazione pubblica	Spese per la manutenzione	€. 80.000,00
	Spese per i consumi	€. 190.000,00
Servizi manutenzione stradale	Manutenzione ordinaria	€. 80.000,00
Servizi relativi alla tutela ambientale del verde	Manutenzione ordinaria	€. 165.424,66
	Totale	€. 1.636.796,66

DATO ATTO che:

- in base alla proposta presentata dal responsabile del Settore Finanziario, **le aliquote dell'Imposta Municipale propria stabilite per l'anno 2019 sono le seguenti:**

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota altri fabbricati, eccetto immobili categorie D e B	8,6 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,0 per mille
Aliquota aree edificabili e terreni agricoli	8,6 per mille
Aliquota immobili categoria catastale D e B	8,6 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, **l'Imposta Municipale Propria non si applica**:
 - al possesso **dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - alle unità immobiliari **appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - **alla casa coniugale assegnata** al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che:

a decorrere dal 01.01.2016, **il tributo TASI**, in esecuzione dell'articolo unico della legge di stabilità n.208/2015 al comma 14 prevede le seguenti modifiche:

- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di **stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura seguente:**

- Abitazione principali e relative pertinenze categorie A1- A8-A9 come definite ai fini IMU: **aliquota 1.0 per mille;**
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201: **aliquota 1 per mille;**
- Tutte le altre fattispecie imponibili: **aliquota zero**

TENUTO CONTO che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU 2019	IMU + TASI
Abitazione principale e pertinenze	0	0	0
Abitazione principale A1 A8 A9	1.0	4.0	5.0
Altri fabbricati	0	8.60	8.60
Aree edificabili	0	8.60	8.60
Fabbricati rurali strumentali	0	0	0
Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	0	0	0
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008	0	0	0
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0	0	0
immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201	0	0	0

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno **2019**, sulla base del ristoro comunicato dal Ministero delle Finanze, ha una copertura prevista del 21,37 %, così determinata:

Ristoro complessivo stimato dati 2018 TASI (A)	€ .349.723,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€. 1.636.796,66
Differenza (B-A)	€.1.287.073,66
Percentuale di finanziamento dei costi A / B	21,37%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 19/2019 con la quale è stata ridefinita temporaneamente la Struttura organizzativa dell'Ente ed il successivo decreto sindacale n. 3 del 26.02.2019 di assegnazione ai sottoscritti la responsabilità dei settori 7 e 9;
- la deliberazione di C.C. n. 09 del 03.05.2018 ad oggetto: “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020”;
- la deliberazione di C.C. n. 10 del 03.05.2018 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 e relativi allegati”;
- la deliberazione di G.C. n. 272 del 04.12.2018 ad oggetto: “Approvazione PEG anno 2018”;

DATO ATTO CHE è in corso di redazione il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, esercizio 2019

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica **ed acquisito** quello contabile, espressi entrambi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.56/2017;

VERIFICATO che il presente atto non deve essere munito dei pareri di regolarità tecnica previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

AI FINI DELL'APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

1) **Di approvare** per l'anno **2019** le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**):

- Abitazione principali e relative pertinenze categorie A1- A8-A9 come definite ai fini IMU: aliquota 1.0 per mille
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201: aliquota 1 per mille;
- Tutte le altre fattispecie imponibili: aliquota zero

2) **Di dare atto che:**

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147,
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 21,37%;

3) **di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione .

5) **di inserire** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

6) **Di Dichiarare** il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to dott. Salvatore Panico

**IL RESPONSABILE P.T. DEL SETTORE 8 –
TRIBUTI**

Segretario generale

F.to Dr. Maria Luisa Dovetto

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI 2019 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto responsabile del Servizio TRIBUTI esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 22.03.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Maria Luisa Dovetto

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile - ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 28.03.2019

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Salvatore Panico

OGGETTO: Determinazione aliquota TASI 2019 – Proposta al Consiglio.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Raffaele De Leonardis

f.to dr.Maria Luisa Dovetto

=====

PER COPIA CONFORME: 10/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.Maria Luisa Dovetto

=====

Visti gli atti d'ufficio

S I A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/04/2019

viene comunicata con lettera prot. n. 5391 in data 10/04/2019 ai Signori Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2019

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonio Iuffredo

f.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto